

Repertorio N.

Raccolta N.

**ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE DENOMINATA "SOCIETA'
CONSORTILE DISTRETTO DEL POLLINO – VERSANTE CALABRO"**

L'anno duemilaundici del giorno il giorno in , via numero
Avanti a me dott. , notaio iscritto nel ruolo del collegio notarile di

sono presenti

-
-
-

nella qualità di primi associati firmatari.

I componenti della cui identità personale, io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano tra loro quanto segue:

A) è costituita in conformità al Decreto legislativo 228/2001; alla Legge della Regione Calabria N. 21 del 13 ottobre 2004 ; alla Legge della Regione Calabria N. 6 del 31 marzo del 2009 e alla delibera della Giunta della Regione Calabria N. 280 del 25 marzo 2010 una società consortile per azioni denominata: **"SOCIETA' CONSORTILE DISTRETTO DEL POLLINO – VERSANTE CALABRO"**.

B) La società ha sede legale presso nel Comune di Castrovillari presso la Comunità Montana Italo-Arbereshe del Pollino in Via Mario Cappelli n. 1 (uno) e sede tecnica nel Comune di Verbicaro presso la Comunità Montana Alto Tirreno – Appennino Paolano in Contrada San Francesco s.n.c.. Essa potrà istituire sedi in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

C) La durata della società, salvo proroghe o anticipato scioglimento, è fissata sino al 31 dicembre 2021.

D) La Società ha per oggetto lo sviluppo socioeconomico e la valorizzazione delle risorse dell'area coincidente con il territorio del Distretto Rurale del Pollino - Versante Calabro per come individuato dalla Giunta della Regione Calabria con delibera N. 280 del 25 marzo 2010, tenendo conto della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria e l'individuazione, sulla base dell'analisi del territorio effettuata, degli obiettivi di sviluppo economico da raggiungere in forma integrata e coordinata nonché delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi; -

OGGETTO SOCIALE E FINALITA'

La Società del Distretto:

a- ha la responsabilità di redigere ed attuare il Piano di Distretto sulla base delle linee guida redatte dal Comitato di Distretto e nello svolgimento di tale compito, assicura rapporti di sinergia e collaborazione costante con il Comitato di Distretto di cui alla Legge della Regione Calabria N. 6 del 31 marzo del 2009 . Il Piano di Distretto redatto dalla Società di Distretto è sottoposto alla valutazione del Comitato di Distretto ed inviato alla Regione Calabria per la sua definitiva approvazione.

b- rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto; promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, l'elaborazione, il cofinanziamento e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7 ter di cui alla Legge della Regione Calabria N. 6 del 31 marzo del 2009, in coerenza con gli obiettivi individuati dal Piano di Distretto, e li presenta alla Regione per il relativo finanziamento;

c) presenta, per ottenere i relativi finanziamenti, i progetti di cui al citato articolo 7ter, secondo le modalità previste per ciascuna forma di finanziamento dalla normativa vigente;

d) propone l'aggiornamento del Piano di Distretto, previo parere

del Comitato di Distretto di cui all'articolo 7 sulla base di nuovi scenari e mutamenti di contesto socio-economico;

e) raccoglie ed elabora i dati relativi all'attuazione del Piano di Distretto e li trasmette, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo;

f) gestisce le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano di Distretto e presenta, annualmente, alla Giunta regionale una relazione che illustri gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attività del Distretto ed, in particolare:

1) il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano di Distretto;

2) il grado di attuazione del piano di distretto e di realizzazione delle azioni e dei progetti finanziati;

3) il livello di spesa impegnata ed erogata, con l'indicazione delle diverse forme di finanziamento attivate, pubbliche e private.

g) La società del Distretto svolge anche attività di formazione e informazione ai soci e a tutti i soggetti interessati nel suo territorio di pertinenza e non solo attraverso anche lo sviluppo di ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e competenze, prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato.

h) La Società di Distretto in riferimento all'attuazione del Piano di Distretto opera per:

-l'individuazione e l'utilizzazione anche di finanziamenti nazionali ed europei inclusa la gestione dei fondi assegnati e l'attività di istruttoria e project financing;

-offrire servizi di assistenza e consulenza attraverso la valutazione degli aspetti di mercato, tecnici economici e finanziari;

i) La Società di Distretto potrà compiere, per il pieno raggiungimento dello scopo sociale, direttamente o tramite terzi, qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare e immobiliare, stipulare accordi di collaborazione, di adesione a società e organismi di qualsiasi natura di interesse per l'attività del Distretto nonché tutte le azioni opportune consentite dalla legge.

l) La società del Distretto è costituita ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 2602 e 2615 c.c.

m) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011.

n) L'amministrazione della Società è affidata, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in via transitoria ad un consiglio di amministrazione composta da tre membri che vengono nominati nelle persone dei signori:

i quali essendo presenti contestualmente accettano la carica dichiarando che nei loro confronti esista una causa di ineleggibilità.

o) Il Consiglio di amministrazione della Società di cui al precedente punto "n" dura in carica 15 giorni e si impegna:

- a procedere alla inclusione nella Società di tutti i soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto e di convocare entro e non oltre quindici giorni tutti i soci al fine di procedere all'attuazione dello statuto di seguito trascritto.

p) Le parti dichiarano di approvare lo statuto sociale contenente le norme di funzionamento della Società secondo quanto di seguito si trascrive per farne parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.

STATUTO

Art. 1

Denominazione

La Società Consortile denominata " Società consortile del Distretto Rurale del Pollino – Versante Calabro" non ha scopo di lucro .

La Società è costituita tra soggetti per come individuati dalla L.R. n.21/2004 art.6 e L.R. n.6/2009 art. 6.

La Società Consortile non può distribuire utili o avanzi di gestione e di esercizio di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie, neppure in caso di scioglimento, ovvero di recesso, esclusione o morte del socio a norma dell'art. 2515 ter del Codice Civile..

Art. 2

Finalità

La Società ha per scopo lo sviluppo socioeconomico e la valorizzazione delle risorse dell'area coincidente con il territorio del Distretto Rurale del Pollino - Versante Calabro per come individuato dalla Giunta della Regione Calabria con delibera N. 28 del 25 marzo 2010. La Società promuove lo sviluppo socioeconomico, produttivo e occupazionale del territorio del Distretto Rurale.

La Società del Distretto:

a- ha la responsabilità di redigere ed attuare il Piano di Distretto sulla base delle linee guida redatte dal Comitato di Distretto e nello svolgimento di tale compito, assicura rapporti di sinergia e collaborazione costante con il Comitato di Distretto di cui alla Legge della Regione Calabria N. 6 del 31 marzo del 2009 . Il Piano di Distretto redatto dalla Società di Distretto è sottoposto alla valutazione del Comitato di Distretto ed inviato alla Regione Calabria per la sua definitiva approvazione.

b- rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto; promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, l'elaborazione, il cofinanziamento e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7 ter di cui alla Legge della Regione Calabria N. 6 del 31 marzo del 2009, in coerenza con gli obiettivi individuati dal Piano di Distretto, e li presenta alla Regione per il relativo finanziamento;

c) presenta per i relativi finanziamenti i progetti di cui al citato articolo 7ter, secondo le modalità previste per ciascuna forma di finanziamento dalla normativa vigente;

d) propone l'aggiornamento del Piano di Distretto, previo parere del Comitato di Distretto sulla base di nuovi scenari e mutamenti di contesto socio-economico;

e) raccoglie ed elabora i dati relativi all'attuazione del Piano di Distretto e li trasmette, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo;

f) gestisce le risorse finanziarie destinate all'attuazione del Piano di Distretto e presenta, annualmente, alla Giunta regionale una relazione che illustri gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attività del Distretto ed, in particolare:

1) il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano di Distretto;

2) il grado di attuazione del Piano di Distretto e di realizzazione delle azioni e dei progetti finanziati;

3) il livello di spesa impegnata ed erogata, con l'indicazione delle diverse forme di finanziamento attivate, pubbliche e private.

g) La Società del Distretto svolge anche attività di formazione e informazione ai soci e a tutti i soggetti interessati nel suo territorio di pertinenza e non solo, attraverso lo sviluppo di ricerca

tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e competenze, prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato.

h) La Società di Distretto in riferimento all'attuazione del Piano di Distretto opera per:

-l'individuazione e l'utilizzazione anche di finanziamenti nazionali ed europei inclusa la gestione dei fondi assegnati e l'attività di istruttoria e project financing;

-offrire servizi di assistenza e consulenza attraverso la valutazione degli aspetti di mercato, tecnici economici e finanziari;

i) La Società di Distretto potrà compiere, per il pieno raggiungimento dello scopo sociale, direttamente o tramite terzi qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare e immobiliare, stipulare accordi di collaborazione, di adesione a società e organismi di qualsiasi natura di interesse per l'attività del Distretto nonché tutte le azioni opportune consentite dalla legge.

Art. 3

Sedi

La Società Consortile ha sede legale nel Comune di Castrovillari presso la Comunità Montana Italo-Arbereshe del Pollino, via M.Cappelli n.1 e sede tecnica nel Comune di Verbicaro presso la C.M. Alto Tirreno Appennino Paolano, in contrada S.Francesco snc.

La Società in ogni momento può istituire succursali, agenzie e sedi amministrative in qualsiasi luogo nazionale o dell'Unione Europea previo atto deliberativo dell'Assemblea Ordinaria dei soci sulla base di specifica ed argomentata proposta del Consiglio di Amministrazione. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci nei rapporti con la società e tra di loro è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 4

Durata della Società Consortile

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2021 salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria.

La proroga di durata della società non dà diritto di recesso neppure ai soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Art. 5

Soci

Possono essere soci della Società persone giuridiche private, società, imprese, enti, associazioni, società consortili, consorzi ed associazioni costituite appartenenti ai diversi settori imprenditoriali connessi alle attività che si svolgono o potranno svolgersi nell'area del Distretto e che abbiano sede in uno dei Comuni del Distretto.

Possono far parte della Società di Distretto anche i soggetti gestori di strumenti quali programmi leader, strade dei prodotti tipici, piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane, interessanti le aree del Distretto.

Sono previste le figure di "soci fondatori" e di "soci ordinari". I soci fondatori non hanno alcun privilegio rispetto ai soci ordinari.

I soci fondatori sono i soggetti indicati nell'atto costitutivo. Potranno far parte della Società come soci ordinari altri soggetti attraverso apposita domanda al Presidente del Consiglio di Amministrazione prodotta con raccomandata A/R con avviso di ricevimento nella quale l'aspirante socio dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile, entro e non oltre 120 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione a socio, delibera insindacabilmente a maggioranza semplice sulla domanda dell'aspirante socio e ne dà comunicazione all'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica all'interessato la decisione sulla sua domanda a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro soci e previo versamento della quota sociale dovuta.

Art. 6

Vincoli al trasferimento della quota sociale

La partecipazione alla Società Consortile non può essere trasferita a terzi senza il gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta del socio cedente trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego il socio ha facoltà di recedere dalla Società Consortile mediante comunicazione scritta che deve pervenire, a pena di decadenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento, da parte del socio cedente della comunicazione dell'intervenuto diniego al trasferimento della partecipazione.

I soci con l'acquisizione o la sottoscrizione della partecipazione si obbligano al rispetto delle norme del presente statuto e delle eventuali ulteriori norme e regolamenti che saranno decisi dalla Società Consortile.

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società Consortile mediante raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

Art. 7

Ammissione di nuovi soci

L'eventuale ammissione di nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo.

La quota sociale dovuta è fissata annualmente dall'Assemblea Ordinaria della Società Consortile.

Art. 8

Recesso dei soci

Ogni socio può recedere dalla Società Consortile anche senza alcuna motivazione a mezzo di comunicazione scritta diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento e tale recesso produce effetto al 31 dicembre dell'anno in cui la predetta lettera raccomandata è stata ricevuta dalla Società Consortile.

Il socio recedente ha diritto esclusivamente al rimborso del valore nominale della quota sociale versata.

La liquidazione della partecipazione alla Società Consortile è adempiuta entro 240 giorni dalla data di effetto della dichiarazione di recesso.

Art. 9

Esclusione dei soci

L'esclusione da socio è deliberata dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei due terzi dei soci presenti su proposta del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui il socio:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- b) compia atti pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società;
- c) abbia cessato la propria attività, sia stato posto in liquidazione, sia stato dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa;
- d) nel caso in cui i requisiti soggettivi e oggettivi necessari a partecipare alla Società siano venuti meno;
- e) quando il socio non sia più utilizzatore dei servizi offerti dalla Società.

L'esclusione dalla Società dovrà essere comunicata al socio interessato per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R con avviso di ricevimento. Il socio escluso resta obbligato all'adempimento di tutti gli obblighi assunti nella permanenza del proprio vincolo sociale. Nell'Assemblea Straordinaria che esamina il provvedimento di esclusione il socio interessato non ha diritto al voto nella deliberazione che lo riguarda, fatto salvo la facoltà di esporre all'Assemblea le proprie ragioni. La Società riterrà la quota capitale sottoscritta dal socio escluso con facoltà di esperire un'ulteriore azione per risarcimento danni.

Art. 10

Assemblea dei soci – Costituzione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le adunanze sono tenute nella sede della Società Consortile o nella diversa località indicata nell'avviso di convocazione.

I Soci organizzati in forma collettiva partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante, o di altro soggetto delegato a norma delle rispettive disposizioni statutarie.

Art. 12

Assemblea – Rappresentanza

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 2372 cod. civ.

Art. 13

Presidenza, segretario e verbale dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente; in mancanza anche dei Vice Presidenti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funge da segretario la persona, anche esterna alla società consortile, nominata da chi presiede l'Assemblea.

Le deliberazioni assembleari devono constare da verbale redatto dal segretario. In caso di Assemblea Straordinaria il verbale è redatto da notaio designato da chi presiede l'Assemblea.

Art. 14

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o ne venga fatta richiesta scritta dai 2/3 dei soci con l'indicazione specifica degli argomenti da discutere. In questo caso la convocazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza e l'elenco degli argomenti in discussione, da pubblicarsi sul sito della Comunità Montana Italo-Arbereshe e su quello della Comunità Montana Alto Tirreno –

Appennino Paolano e con avviso mediante lettera semplice a tutti i soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza. La data di convocazione decorre dalla data di pubblicazione sui siti delle rispettive Comunità Montane.

Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 15

Deliberazioni dell'Assemblea – Validità

L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano in prima e in seconda convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 16

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria provvede tra l'altro:

all'approvazione del Bilancio;

alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione tra il minimo ed il massimo previsti dall'articolo seguente;

alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione;

alla nomina del Collegio Sindacale;

alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Collegio Sindacale;

all'approvazione di regolamenti e modifiche agli stessi;

a nominare il revisore o la società di revisione legale dei conti.

L'Assemblea straordinaria delibera, tra l'altro, sulle modificazioni del presente Statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a undici, secondo le determinazioni adottate dall'Assemblea.

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di una lista di candidati che si forma sulla base della presentazione di una autocandidatura del socio aspirante all'elezione nel Consiglio di Amministrazione che deve pervenire entro e non oltre 10 giorni prima dalla tenuta dell'Assemblea che prevede all'odg la elezione dell'organo statutario.

I candidati preposti devono essere elencati in ordine alfabetico per cognome e l'attribuzione di un numero progressivo. Ciascun socio può esprimere il suo voto con tre preferenze.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti.

In caso di parità di voti per l'ultimo Consigliere da eleggere viene eletto il più anziano di età.

Gli amministratori durano in carica non più di tre esercizi e comunque fino alla data di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio dell'ultimo anno in carica e sono rieleggibili per un massimo di tre esercizi consecutivi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, ove possibile, il primo nominativo non eletto. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede alla nomina del nuovo amministratore. Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I consiglieri di amministrazione devono avere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Art. 17
Presidenza del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea a maggioranza di voti tra soci autocandidati. Le autocandidature devono pervenire entro e non oltre 10 giorni precedenti l'Assemblea che ne prevede all'odg la sua elezione. La lista dei candidati è organizzata in ordine alfabetico per cognome e ad ognuno viene attribuito un numero progressivo. I soci potranno esprimere un solo voto.

Sarà proclamato eletto il socio che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni, decadenza o morte del presidente il Consiglio di Amministrazione su convocazione del suo vice-presidente provvede a convocare l'Assemblea dei soci entro e non oltre 30gg di una delle evenienze contemplate per procedere alla elezione del nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni volta che questi lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta con raccomandata, con indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata e, per i casi d'urgenza, con telegramma, telefax o e-mail da spedire almeno 24 ore prima.

Il consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 19
Poteri del Consiglio di Amministrazione

La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio d'Amministrazione il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Al Consiglio di Amministrazione compete:

la gestione ordinaria della Società Consortile;

la deliberazione sulle operazioni fidejussorie e di concessione di garanzia;

l'ammissione di nuovi soci e gradimento al subingresso in caso di trasferimento ad altro soggetto della quota sociale;

l'autorizzazione al recesso di soci nel caso previsto dalla disposizione della seconda parte del primo comma dell'art. 8 dello Statuto;

l'esclusione di soci.

determinazione degli indirizzi generali di gestione e approvazione dei piani strategici e finanziari della Società Consortile;

determinazione dell'assetto organizzativo generale della Società Consortile;

Art. 20
Presidente. Attribuzioni

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
ha individualmente il potere di rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio;
convoca il consiglio di amministrazione e, previa delibera consiliare, l'assemblea;
esegue le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
è legittimato a ricevere comunicazioni, notificazioni e pagamenti destinati alla società anche a mezzo di persone espressamente delegate alla specifica operazione;
vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

Art. 21
Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente.
Questo esercita individualmente le attribuzioni del Presidente con funzione vicaria, in caso di sua assenza o impedimento, e ogni qualvolta vi sia delegato in via temporanea o permanente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Art. 22
Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale stabilendone le attribuzioni.
Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Il Direttore Generale è preposto alla struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale:
ha il potere di proposta in materia di gestione e del personale; presenta altresì proposte agli Organi amministrativi nelle materie ad esso delegate;
provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
per l'espletamento delle proprie funzioni e per l'esercizio dei suoi poteri può conferire procure.

Art. 23
Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti al di fuori dei soci; i sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'ultimo esercizio di carica. I sindaci sono rieleggibili per non più di tre esercizi consecutivi.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di cui agli art. 2403 e seguenti del cod. civ. e i compiti previsti dal D.Lgs. 385/93 Art. 112 e successive modifiche.

I due componenti effettivi e supplenti sono nominati dall'Assemblea dei soci.

La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per video-conferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Art. 24
Revisione Legale dei Conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione, di nomina assembleare, in conformità alla vigente disciplina di legge.

Art. 25
Esercizio

Gli esercizi consortili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26
Liquidazione e scioglimento

Se si verifica una delle cause di scioglimento prevista dalla legge, l'Assemblea provvede alla nomina di un liquidatore che dovrà addivenire alla definizione di tutti i rapporti ancora in corso. L'eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote da rimborsare ai soci è devoluto ad enti che perseguono finalità affini a quelle della Società Consortile su indicazione dell'Assemblea che approva il bilancio di liquidazione.

Art. 27
Clausola arbitrale

Tutte le vertenze che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, salvo quelle che prevedano l'intervento del pubblico ministero, che possano sorgere tra i soci, tra di loro o con la Società Consortile o, tra la Società Consortile e amministratori, liquidatori e sindaci (ivi comprese le vertenze con soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di far parte della Società Consortile) sono deferite al giudizio di un arbitro nominato dal Tribunale di Castrovillari. L'arbitro provvede in via di equità, con lodo inappellabile, senza formalità di procedure.